



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 809

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 ottobre 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria (*)

4^a - Difesa:

Plenaria Pag. 10

5^a - Bilancio:

Plenaria » 13

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 15

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 383) » 67

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178) » 68

Plenaria » 68

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Sottocommissione per i pareri » 70

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 809° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	81

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato infiltrazioni nell'economia legale</i>	»	88
--	---	----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	89
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	91

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	105
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i>	»	106
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	110

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 8^a Commissione*

MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi (n. 469)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto del Governo in esame è stato assegnato alle Commissioni riunite con riserva, in quanto ancora privo dei prescritti pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo per la parte concernente l'articolo 2, che sostituisce il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 (cosiddetto «Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici» o TUSMAR), riformulando il vigente articolo 44 e introducendo ulteriori articoli, per dettare una disciplina molto più dettagliata di quella finora vigente in relazione alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori dei servizi dei *media* audiovisivi.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 44 contiene una norma generale nella quale si stabilisce che i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, sia lineari che a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffu-

sione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo la normativa europea e le disposizioni ora introdotte.

Fa poi rilevare che il nuovo articolo 44-*bis* disciplina gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari. Si prevede che tutti gli operatori debbano destinare alle opere europee la maggior parte del tempo di trasmissione (ad esclusione del tempo per i notiziari, le manifestazioni sportive, i giochi televisivi, la pubblicità, i servizi di teletext e le televendite), con un innalzamento delle quote che arriva al 55 per cento del tempo di trasmissione nel 2019 e al 60 per cento a decorrere dal 2020. Viene poi introdotta dal 2019 una sottoquota da destinare alle opere di espressione originale italiana, differenziata per la concessionaria del servizio pubblico (almeno la metà) e per gli altri fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari (almeno un terzo). Le percentuali devono essere rispettate con riferimento all'intera giornata di programmazione.

Ulteriori quote del tempo di trasmissione, in particolare nella fascia oraria tra le 18 e le 23, sempre differenziate tra la concessionaria e gli altri operatori, devono poi essere destinate alla programmazione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari di espressione originale italiana. Il rispetto di tali quote è calcolato su base settimanale.

Si sofferma poi sul nuovo articolo 44-*ter* che, sempre in riferimento ai fornitori di *media* audiovisivi lineari, disciplina nel dettaglio gli obblighi di investimento in opere europee, introducendo anche in questo caso quote obbligatorie diverse per la concessionaria e gli altri operatori.

Questi ultimi, in particolare, sono tenuti a riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti, secondo la definizione introdotta nell'articolo. Tali somme devono essere interamente destinate alle opere prodotte da produttori indipendenti. Per gli anni successivi, gli obblighi di investimento vengono alzati fino al 15 per cento a decorrere dal 2020, con la riserva di una quota a favore delle opere prodotte da produttori indipendenti. Sono previste sottoquote minime crescenti, fino al 4,5 per cento a decorrere dall'anno 2020, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.

Sottolinea che per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la quota di investimento iniziale è fissata ad almeno il 15 per cento dei propri ricavi complessivi annui, per giungere al 20 per cento dal 2020. Anche in questo caso sono previste riserve a favore dei produttori indipendenti e sottoquote per le opere italiane. Un'ulteriore sottoquota è destinata agli investimenti in opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia.

Viene altresì inserito nel Testo unico l'articolo 44-*quater*, che interviene sugli obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta.

Si stabilisce innanzitutto che i fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana siano tenuti a rispettare con-

giuntamente i due obblighi. In particolare, si prevede che tali soggetti debbano destinare alla programmazione delle opere europee realizzate negli ultimi cinque anni almeno il 30 per cento del proprio catalogo, mentre agli investimenti in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riguardo a quelle recenti, deve essere riservato almeno il 20 per cento degli introiti netti annui realizzati in Italia. Almeno il 50 per cento di tali quote deve essere finalizzato alle opere di espressione originale italiana.

A decorrere dal 2019, i fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta, che abbiano la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori italiani, sono soggetti agli obblighi di investimento anche nel caso in cui siano stabiliti in un altro Stato membro. Si prevede poi che la disciplina di dettaglio, riferita sia agli obblighi di programmazione che di investimento, venga definita da un successivo regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Fa quindi presente che il nuovo articolo 44-*quinquies* disciplina proprio le competenze attribuite dal provvedimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia in relazione agli atti regolamentari che dovranno essere emanati, sia con riferimento alla possibilità di accordare ai fornitori di servizi di *media* deroghe agli obblighi introdotti, sia in relazione alla verifica del rispetto della nuova disciplina. Si stabilisce inoltre che l'Autorità presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.

Si sofferma successivamente sull'articolo 44-*sexies*, che rinvia a successivi decreti ministeriali l'indicazione delle modalità di applicazione della normativa introdotta alle opere audiovisive di espressione originale italiana. Oltre alla definizione di tali opere, i decreti dovranno individuare le percentuali specifiche da destinare a tali tipi di opere nell'ambito delle riserve minime stabilite dai precedenti articoli dello schema, nonché eventuali sottoquote per particolari categorie di opere prodotte da produttori indipendenti, quali le opere realizzate negli ultimi cinque anni o le opere di finzione, di animazione e i documentari originali. Per queste ultime tipologie, i decreti dovranno prevedere specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento introdotti dal provvedimento, nonché i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento e le modalità per la loro valorizzazione sulle diverse piattaforme.

L'articolo 44-*septies* chiarisce infine che le disposizioni introdotte non si applicano ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi la cui programmazione sia rivolta ad un pubblico locale.

Conclusivamente, dopo aver sottolineato la complessità dello schema di decreto in esame, evidenzia la necessità di svolgere una serie di audizioni informative con i principali attori del settore.

Il senatore MARCUCCI (PD), relatore per la 7^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza.

Rammenta anzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame è uno dei tre provvedimenti legislativi delegati attuativi della legge n. 220 del 2016 (cosiddetta «legge cinema»), in particolare dell'articolo 34, relativo alla riforma e alla razionalizzazione degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, sia lineari sia non lineari. Dopo aver brevemente riepilogato i principi e i criteri direttivi della delega, fa presente che l'intervento normativo ha preso le mosse da un'apposita indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nella quale sono emerse alcune criticità, tra cui l'incompleta definizione di produttore indipendente, le modalità poco definite per l'assolvimento degli obblighi da parte dei *broadcaster*, la previsione di obblighi di investimento senza tener conto dei palinsesti e la non piena sottoposizione agli obblighi dei fornitori di servizi *media* audiovisivi a richiesta. La legge delega ha peraltro esteso l'ambito di applicazione della riforma a tutte le tipologie di opere italiane ed europee, rimodulando gli obblighi di programmazione e di investimento con una certa gradualità, in quanto per il 2018 l'entità degli obblighi resta invariata per andare a regime nel 2020.

Segnala poi che gli ambiti oggetto della delega, peraltro già presenti nel testo originariamente presentato dal Governo in Parlamento, sono stati affrontati per circa due anni dai Dicasteri dei beni culturali e dello sviluppo economico attraverso tavoli di consultazione con le principali associazioni di categoria sul fronte sia della produzione di contenuti audiovisivi sia del finanziamento e della diffusione dei contenuti sulle reti televisive. Osserva altresì che sul testo è stato anche acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, il nuovo organo consultivo previsto dall'articolo 11 della legge n. 220 del 2016.

Quanto alle competenze proprie della 7^a Commissione, si sofferma essenzialmente sulla ridefinizione di produttore indipendente, che risulta una delle criticità del sistema attuale, peraltro emersa anche durante le audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'esame della legge delega. Rammenta infatti che secondo la direttiva comunitaria sui servizi *media* audiovisivi, attualmente in fase di revisione, gli Stati membri, per la definizione di indipendenza del produttore, devono tener conto di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti dalla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati. Rileva tuttavia che in sede di recepimento della suddetta direttiva, il Legislatore nazionale ha recepito solo due dei tre criteri, mentre nel contesto nazionale, per quanto riguarda il regime di attribuzione dei diritti, sono state riscontrate posizioni diverse a seconda della categoria interessata.

Per tali ragioni, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo – prosegue il Presidente relatore – rivede la nozione di produttore indipendente aggiungendo il requisito della titolarità dei diritti secondari, con lo scopo di fornire così maggiori possibilità di sfruttamento dei diritti e di aprire in

misura più ampia il mercato degli acquisti. Viene pertanto novellato il Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) stabilendo che per produttori indipendenti si intendono gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, o collegati a, fornitori di servizi *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che, alternativamente: non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore per un periodo di tre anni, oppure sono titolari di diritti secondari.

Illustra indi l'articolo 3 mediante il quale, adempiendo al principio e criterio direttivo volto a prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio, si modifica l'articolo 51 del TUSMAR relativo alle sanzioni. Precisa dunque che, oltre ad includere anche le nuove norme sulla promozione delle opere europee tra quelle la cui violazione comporta l'irrogazione di una sanzione, l'articolo 3 innalza le somme previste a titolo sanzionatorio, che passano da una forbice attuale che si attesta tra 10.329 euro e 258.228 euro ad una forbice che va da 100.000 euro a 5 milioni di euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato annuo quando il valore di tale percentuale è superiore a 5 milioni di euro.

Circa l'articolo 4, recante le disposizioni transitorie, finanziarie e finali, fa notare che i regolamenti dell'AGCOM e i decreti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali attuativi delle nuove disposizioni sulla promozione delle opere europee devono essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad eccezione di quelli riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta, per emanare i quali si fissa un termine di centottanta giorni. In conclusione, si dichiara d'accordo con la proposta del correlatore Ranucci di svolgere un ciclo di audizioni, purché sia breve e possibilmente concentrato in un'unica giornata.

Il presidente MATTEOLI invita i relatori a predisporre un elenco dei soggetti da ascoltare da sottoporre alle Commissioni riunite, al fine di organizzare le audizioni informali richieste.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termine alle ore 9.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria**258^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riepiloga l'iter del provvedimento, dando conto dell'invio a tutti i commissari, nella giornata di ieri, di una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, predisposta dal relatore (pubblicata in allegato).

Il relatore VATTUONE (PD) illustra brevemente la propria proposta.

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato, in particolare, che le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto-legge alla legge n. 145 del 2016 sono volte a porre rimedio ad alcune criticità emerse in fase in prima applicazione, soprattutto dal punto di vista contabile;

rilevata tuttavia la necessità di prevedere che le necessarie anticipazioni delle somme necessarie, disposte dall'articolo 6 comma 1, lettera *a*), numero 3), avvengano entro 10 giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento, al fine di meglio rispettare il principio cardine sotteso alla legge n. 145 del 2016 nonché di assicurare maggiore coerenza con la successiva novella operata dalla lettera *c*), numero 2);

rilevata, altresì, l'opportunità di armonizzare le prescrizioni recate rispettivamente, agli articoli 2, commi 4 e 4-*bis* e 4, commi 4 e 4-*bis*, del testo della legge n. 145 del 2016, come novellato dall'articolo 6 del decreto-legge;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 7, e in particolare ai commi da 7 a 10, che anticipano l'entrata in vigore della previsione, già approvata dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di attuazione del Libro bianco della difesa (2728), di un mandato triennale non rinnovabile per i vertici militari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

a) con riferimento all'articolo 6 comma 1, lettera *a*), numero 3), nel nuovo comma 4-*bis* inserito nell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, le parole «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», vengano sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere», anche in coerenza con quanto previsto dalla successiva novella di cui alla lettera *c*), numero 2);

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe necessario armonizzare le disposizioni di cui rispettivamente, all'articolo 2, commi 4 e 4-*bis* e 4, commi 4 e 4-*bis*, del testo della legge n. 145 del 2016, come novellato dall'articolo 6 del decreto-legge;

b) sarebbe altresì opportuno sopprimere l'inciso «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196,», introdotto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016 ad opera dell'articolo 6, comma 1) lettera *b*), numero 1: la novella potrebbe risultare infatti pleonastica alla luce di quanto disposto dal successivo numero 2), che introduce il comma 1-*bis* nel succitato articolo 3 della legge n. 145 del 2016.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria**817^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (*PD*) fa presente che, a seguito di un'interlocuzione con la Commissione di merito, questa si appresterebbe ad apportare modifiche al testo nel suo complesso, in tal modo rendendo necessario un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio possa inserire nel parere una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, diretta ad esprimere cautela riguardo alle dinamiche stipendiali e allo stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede di effettuare un'ulteriore verifica con la Commissione competente in relazione ai numerosi emendamenti da esaminare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, qualora la Commissione di merito non intendesse modificare il testo, per il Governo sarebbe sufficiente integrare la relazione tecnica specificando che il profilo ricordato dal relatore non comporta conseguenze di carattere finanziario. Qualora invece la Commissione competente in sede referente intendesse approvare emendamenti al testo, risulterebbe preferibile inserire una specifica condizione nel parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dell'aggiornamento della cadenza temporale degli oneri finanziari e della copertura, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame da parte della Camera, non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria**538^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato). Si riserva inoltre di valutare insieme al Governo la questione della prosecuzione del rapporto concessorio in essere per la raccolta delle lotterie nazionali a estrazione istantanea da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 20, comma 1, alla luce della vigente disciplina europea.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede un chiarimento relativamente all'articolo 2, comma 5, che limita al comune di Livorno la subordinazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) anticipa i temi oggetto delle osservazioni contenute nello schema di parere che si riserva di redigere e mettere a disposizione dei commissari in tempi brevi, quali il consenso del pagatore, i rimborsi di operazioni non autorizzate, le spese addebitabili, le donazioni a scopo benefico e i pagamenti riguardanti l'amministrazione pubblica; ulteriori osservazioni riguarderanno aspetti maggiormente tecnici e di dettaglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,45 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo,

premessò che

l'articolo 1 reca disposizioni per l'estensione della definizione agevolata dei carichi tributari;

l'articolo 2, comma 7, prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2018;

l'articolo 4 reca disposizioni di incentivazione fiscale agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;

l'articolo 5 dispone la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

il termine del 31 maggio 2018 di cui al comma 7 dell'articolo 2 sia prorogato al 30 novembre 2018 per tenere conto dei tempi di realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma e quindi dell'effettiva ripresa economica e superamento dell'emergenza, unica condizione per consentire alle imprese di riprendere i pagamenti previsti;

e con le seguenti osservazioni:

si ribadisce il carattere *una tantum* delle misure di definizione agevolata dei carichi tributari, limitate a conseguire gli obiettivi di gettito originariamente previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 e che le misure previste dal decreto in esame costituiscono misure di modifica delle norme già previste, restando esclusa ogni ipotesi di rinnovare o prorogare o riproporre istituti di analogo tenore in materia di pagamenti di imposte o di importi dovuti agli enti di riscossione;

in relazione all'articolo 2, comma 7, appare opportuno introdurre una disciplina a regime, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, che consenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al verificarsi di determinate condizioni di straordinarietà e urgenza, di sospendere i termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, garantendo in tale modo maggiore elasticità ed efficacia alle disposizioni di emergenza; analoga disposizione dovrebbe poi prevedere anche il potere di rimettere in termini i pagamenti sospesi. La difficoltà nel prevedere *ex ante* i tempi di realizzazione degli interventi di ricostruzione ha imposto finora il ricorso allo strumento legi-

slativo che, per ragioni di tempistica e di flessibilità, poco si presta a interventi di tale genere, pena il ricorso a continue proroghe di termini legislativi. In generale, rispetto alle disposizioni agevolative rivolte ai contribuenti fiscali e previdenziali dei territori colpiti da emergenze e calamità, il potere ministeriale di sospendere i pagamenti, o di prorogare i termini della sospensione, dovrebbe essere attivato anche su indicazione del commissario per l'emergenza o dai presidenti delle regioni interessate dagli eventi;

in relazione all'articolo 4, la Commissione ritiene che l'ampliamento del credito di imposta fruibile a fronte delle spese pubblicitarie – essendo confermato il meccanismo del tetto di spesa complessivo – richieda un'attenta disamina delle modalità e dei criteri di attuazione delle disposizioni agevolative, con particolare riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, pur rimesse ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze unitamente ad altri aspetti attuativi, come la documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

in relazione all'articolo 5 la Commissione ribadisce il pieno sostegno alla riduzione dell'incremento dell'IVA previsto a legislazione vigente e auspica la completa sterilizzazione dell'incremento stesso per l'anno 2018, come già avvenuto per gli esercizi finanziari precedenti, attraverso interventi specifici da inserire nel disegno di legge di bilancio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria**279^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTINI (PD) illustra il provvedimento in esame specificando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che al comma 1 novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato». È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, la quale ha previsto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto legislativo n. 177 ha quindi previsto che le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla Polizia di

Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all'Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.

Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 previgente stabiliva che fossero destinati – nella misura del 50 per cento – alla revisione dei ruoli delle forze di polizia le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.

In sintesi, l'articolo 12 prevede che, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione del personale del Corpo forestale, qualora il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche come determinate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 177, si possa ricorrere esclusivamente: alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati (comma 7, lettera *a*)); ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato del Corpo forestale transitato ad altra amministrazione (ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 in oggetto), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lettera *b*)).

Segnala che le disposizioni ora introdotte prevedono, come nel testo previgente, che i risparmi di cui al comma 7, lettera *b*) siano destinati alla revisione dei ruoli delle forze di polizia prevista dalla legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), n. 1).

Quest'ultimo, in relazione all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, prevede la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo, tra l'altro, il criterio della revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Rimangono ferme le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183 del 2010. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge n. 124 del 2015.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 7, lettera *a*), pari a 31.010.954 euro, siano destinate:

a) come nel testo previgente, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei Carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

Il comma 4 autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato secondo i principi della legge n. 124 del 1985 il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

La *ratio* dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale operaio assunto a tempo determinato, in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Come risulta dalla medesima relazione, il Corpo forestale si è avvalso negli anni di personale operaio assunto a tempo determinato per periodi compresi tra 5 e 6 mesi l'anno.

Segnala che, ai sensi della legge n. 124 del 1985, il Corpo forestale dello Stato per la gestione delle aree naturali protette ha potuto disporre di personale operaio assunto a tempo indeterminato – nel limite massimo di 500 unità per anno – e a tempo determinato, cui si applica un contratto di diritto privato: le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (comma 4 dell'articolo 1); l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (comma 8 dell'articolo 1). Il contratto collettivo di lavoro è quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Ricorda che il decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, n. 177 del 2016, ha previsto il trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, vi sono 130 riserve naturali statali, tre centri nazionali di bio-

diversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale.

Ricorda altresì che una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36 del 2004 recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Riguardo infine alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, segnala che l'articolo 20, comma 5, lettera *a*) del provvedimento, ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la riduzione per il 2017 è di 4,2 milioni di euro, con una quota di 2,7 milioni di euro relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole, trattandosi per quanto di competenza di un susseguente intervento normativo sulla materia della polizia agro-ambientale e di una riduzione omogenea per le spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale valuta positivamente la proposta di parere favorevole della relattrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole della relattrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

– e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate sul testo e sugli emendamenti.

Ricorda altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Avverte quindi che si passa all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La relatrice BERTUZZI (*PD*) si rimette al rappresentante del Governo, sollecitando l'approvazione dell'ordine del giorno a propria firma G/2811/100/9.

Le senatrici ALBANO (*PD*) e FASIOLO (*PD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno n. G/2811/3/9 decade per assenza dei presentatori.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Gli ordini del giorno n. G/2811/5/9 e n. G/2811/6/9 decadono per assenza dei presentatori.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/7/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2811/100/9 della relatrice.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato).

La relatrice BERTUZZI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli e ritira l'emendamento a propria firma 9.100.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 2.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 2.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'emendamento 8.1.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 8.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 9.1, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'emendamento a propria firma 10.5.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.11.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione l'emendamento 10.11.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 13.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4.

Con separate votazioni, gli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4 sono respinti.

È così concluso l'esame degli emendamenti.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia l'astensione.

Il presidente FORMIGONI propone quindi che la Commissione conferisca alla relatrice Bertuzzi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2811, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 523 e delle petizioni attinenti n. 112 e n. 118.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Apicoltura amatoriale (n. 1014)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 86)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che relativamente all'affare assegnato si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto positivamente della proposta della relatrice, suggerendo tuttavia che nell'ultimo impegno sia espunta la parola «possibile» rispetto alla soglia di esenzione fiscale per i piccoli apicoltori.

La relatrice ALBANO (*PD*) riformula lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) nel senso indicato dal senatore Panizza.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, come da ultimo riformulato.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1014

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente la materia dell’apicoltura amatoriale, richiamata l’audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECCOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premessi che:

l’apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell’ecosistema nazionale, consentendo l’indispensabile funzione dell’impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante;

in tal senso l’attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri;

la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell’apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;

la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all’articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l’implementazione della banca dati dell’anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;

l’apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l’autoconsumo proprio e familiare;

l’esercizio dell’apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell’attività;

al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l’opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;

2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;

3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;

4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;

5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;

6. a favorire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;

7. a mantenere l'impegno a sostenere la ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, virus delle ali deformi, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale triennale;

8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;

9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;

10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una possibile soglia di esenzione fiscale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1014 (Doc. XXIV, n. 86)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente la materia dell’apicoltura amatoriale, richiamata l’audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECCOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premessi che:

l’apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell’ecosistema nazionale, consentendo l’indispensabile funzione dell’impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante;

in tal senso l’attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri;

la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell’apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;

la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all’articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l’implementazione della banca dati dell’anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;

l’apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l’autoconsumo proprio e familiare;

l’esercizio dell’apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell’attività;

al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l’opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;

2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;
3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;
4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;
5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;
6. a favorire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;
7. a mantenere l'impegno a sostenere la ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, virus delle ali deformi, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale triennale;
8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;
9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;
10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una soglia di esenzione fiscale.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

G/2811/1/9 (testo 2)

DE PETRIS, STEFANO, ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 10 luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché nel nuovo regolamento non siano inserite ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché siano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra-UE* ed applicato il principio di conformità;

a valutare di prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/1/9

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 10 luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra-UE* ed applicato il principio di conformità;

a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/2/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/2/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/3/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso speci-

fiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

G/2811/4/9

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

G/2811/5/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

G/2811/6/9

GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 10 luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia

di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti”;

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all’articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 10 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell’articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell’economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l’anno, in particolare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l’applicazione anche al fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

G/2811/7/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a*) in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a*). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a fronte dell'emersione di specifiche esigenze rappresentate dai diversi settori di competenza nell'ambito delle pertinenti sedi tecnico-istituzionali, e ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 8 del disegno di legge, che tra i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), siano inclusi quelli vertenti sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/7/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a*) in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a*). Nell'ambito di tali risorse, il

decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/100/9

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'istituzione e all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, e all'articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 6, viene "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488": tali entrate derivano dal prelievo del 2 per cento del

fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), è in ogni caso garantito che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e considera in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di sviluppo;

proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a sostegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7a Commissione - Istruzione pubblica, beni culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innovazione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Art. 1.

1.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità», con le seguenti: «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».

1.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.3

FATTORI, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma *editing*, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

Art. 2.

2.1

DONNO, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

2) *al comma 2, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

3) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

b) *all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità»;*

c) *all'articolo 6:*

1) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

d) *all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»*

e) *all'articolo 10:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «da emanare», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

2) *al comma 9, sostituire le parole:* «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale,», *con le seguenti:* «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

f) *all'articolo 11:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «il Ministero», *con le seguenti:* «l'Autorità»

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «Al Ministero», *con le seguenti:* «All'Autorità»

3) *al comma 5, dopo le parole:* «del Ministro,», *aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4) *al comma 9, sostituire le parole:* «, dal Ministero,», *con le seguenti:* «, dall'Autorità,».

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole:* «del Ministero», *con le seguenti:* «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero», *con le seguenti:* «L'Autorità».

2) *al comma 2, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all’Autorità».*

3) *al comma 4, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all’Autorità».*

4) *al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

h) all’articolo 13:

1) *al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L’Autorità».*

Art. 4.

4.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all’articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all’articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

b) al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) vigilare sull’importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all’Unione europea».

4.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.3

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

b) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

b) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «1 componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

4.5

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

b) *sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

4.6

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4.7

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «,

da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.9

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.10

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

4.11

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

4.12

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».

4.13

DONNO, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

4.14

DONNO, GAETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.15

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 5.**5.1**

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

b) *al comma 2:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera *d*), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera *e*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

5.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi.»

5.3

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti.»

5.4

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,».

5.5

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».

5.6

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».

5.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale, ».

5.8

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»

5.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica"».

Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di», aggiungere le seguenti «diffusione e di».

Art. 6.**6.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella fi-

liera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «rate semestrali», *con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.3

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

b) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

6.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

6.5

GAETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», aggiungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al citato articolo 59, comma 1» , con le seguenti: «di cui al precedente periodo»;*

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», ag-*

giungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».

6.6

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».

6.7

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.8

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parole: «a una quota delle», con la parola: «alle»;*
 - b) *sopprimere la parola: «determinata».*
-

Art. 7.**7.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».*
 - b) *dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali,».*
-

7.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

7.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali.».

Art. 8.**8.1**

ALBANO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ambito universitario» inserire le seguenti: «e nei poli agroalimentari».

8.2

DONNO, GAETTI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo gli enti locali».

Art. 9.**9.100**

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

9.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

9.0.1

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

9.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato

l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

9.0.3

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10.

10.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» aggiungere le seguenti: «i territori in cui ricadono»,».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela,

alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

10.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale», *con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera»:

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»

c) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), dopo la parola:* «partecipazione», *inserire le seguenti:* «delle comunità locali e».

2) *alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale», *con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.4

DONNO, GAETTI

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

10.5

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi», con le seguenti: «siano presenti».

10.6

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».

10.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».

10.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10.9

DONNO, GAETTI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

10.10

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

10.11

DONNO, GAETTI, AMIDEI

Al comma 5, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

Art. 11.**11.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 2), dopo la parola: «prodotti», aggiungere la seguente: «locali»;*

b) *al numero 4), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

c) *al numero 5), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

d) *al numero 7), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali».*

11.2

DONNO, GAETTI

Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 13.

13.1

DONNO, GAETTI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 14.

14.0.1

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero

alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici"».

14.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile"».

14.0.3

DONNO, GAETTI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017"».

14.0.4

CANDIANI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» aggiungere le seguenti: «sanzionatorie e».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 383

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,50
(sospensione: dalle ore 8,55 alle ore 9,25)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SAIPEM S.P.A. IN MERITO
ALL'IMPIANTO NUCLEARE EUREX DEL CENTRO DI RICERCA ENEA-SALUGGIA*

Plenaria

370^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-
ZIONI*

Il presidente MUCCHETTI ricorda che questa mattina si è tenuta l'audizione informale di rappresentanti di Saipem S.p.A. in merito all'impianto nucleare Eurex del Centro di ricerca Enea-Saluggia, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale au-

dizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che la seduta di domani, giovedì 26 ottobre, già convocata alle ore 9,15, sia anticipata alle ore 9.

Concorda la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, giovedì 26 ottobre, già convocata alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

100^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

S.2942 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRù (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5^a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2942, di «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

Il decreto-legge, costituito da 21 articoli suddivisi in tre Titoli, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018.

Il Titolo I, recante disposizioni in materia fiscale, comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 introduce misure volte ad estendere la definizione agevolata dei carichi. Tra le misure previste segnala: la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, in scadenza nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; l'introduzione di una specifica disciplina della definizione agevolata per

le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, con posticipazione al mese di novembre 2018 del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017; la facoltà per i debitori di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo di Collesalveti, in provincia di Livorno, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il medesimo articolo 2 prevede inoltre che, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia prorogato al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, con la disposizione in esame, tale meccanismo – già applicato a tutte le amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione – viene, tra l'altro, ulteriormente esteso: agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento; alle società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche o altri enti per i quali già risulti valevole meccanismo in questione; alle società partecipate in misura non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o altri enti già assoggettati al meccanismo.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1 della legge n. 198 del 2016), è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale di 62,5 milioni di euro.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,4 anziché all'11,5 per

cento; esso prevede inoltre analogo parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise a partire dal 2019.

Il Titolo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari.

L'articolo 6 apporta modificazioni alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, provvedendo altresì all'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare, provvedendo, tra l'altro, a destinare risorse finanziarie per l'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia, nonché per l'incremento di assunzioni nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo della Guardia di finanza.

Il Titolo III (articoli da 8 a 21) reca disposizioni relative a determinati Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.

L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 8 del decreto-legge n. 185 del 2008) per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta «ottava salvaguardia», costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali è applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.

L'articolo 9 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2 della legge n. 662 del 1996).

L'articolo 10 dispone – a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea – l'integrazione dell'anticipazione delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012). In particolare, tale Fondo viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione (vale a dire imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali). A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 – al fine di incrementare il livello di conoscenza e di informazione degli *stakeholder* così da favorire l'assunzione di decisioni consapevoli – opera una estensione del contenuto degli obblighi di comunicazione per chi acquisisce una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo di dichiarare le finalità perseguite con l'acquisizione della partecipazione.

L'articolo 14 apporta modificazioni al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Le modificazioni sono volte, da un lato, a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro, a potenziare gli strumenti di tutela nel quadro delle garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del Contratto di programma-Parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione.

L'articolo 17 dispone l'assegnazione di risorse per il 2017 per il completamento della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera, quale «Capitale europea della cultura 2019».

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziato del Fondo sanitario nazionale, da destinare: per 9 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico; per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne.

L'assegnazione è disposta previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

Viene, infine, demandato ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – di individuare le strutture sanitarie beneficiarie. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, appare opportuno introdurre una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale.

L'articolo 19 – anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione connesse al regime di monopolio della SIAE (Società italiana degli

autori e degli editori) in materia di *collecting* del diritto d'autore – nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento. Provvede, inoltre, ad assicurare la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie ad estrazione istantanea.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta

Nuovo testo C. 141 Antezza

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Gian Luigi GIGLI (*DeS-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge, che si compone di 4 articoli, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza e i reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso dispone inoltre che la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta costituisce, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee

guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1).

Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra équipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della «terapia intensiva aperta», ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni.

L'articolo 3 impegna le Regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Per realizzare il modello organizzativo aperto, le Regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche. L'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

C. 4652 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che il disegno di legge consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi; esso prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».

L'articolo 1 affida alla Repubblica: la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al terzo settore.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 – l'articolo 2, comma 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In particolare, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di «giovani» artisti e compositori emergenti; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero ed Ente nazionale per il turismo, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato.

L'articolo 2, comma 3, reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dall'articolo 2, comma 4. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluri-

nale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori.

Nella procedura per l'emanazione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

L'articolo 4 incrementa, anzitutto, la dotazione del FUS di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. *art bonus* alla promozione della produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico».

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

S. 2922, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato sul disegno di legge S. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C.2950, adottato come testo base dalla Commissione, con gli emendamenti approvati in sede referente alla data del 22 marzo 2017.

Il disegno di legge all'esame del Senato (risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla VII Commissione successivamente a tale data, nonché dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea) è costituito da due articoli, le cui disposizioni sono tese a potenziare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Tra le modifiche introdotte successivamente all'espressione del parere in prima lettura, segnala le seguenti.

Sono stati soppressi gli articoli relativi: al riconoscimento di benefici e agevolazioni ad imprese culturali e creative in possesso di specifici requisiti (*ex* articolo 2); all'istituzione, nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una Sezione speciale per le imprese culturali e creative (*ex* articolo 3); all'istituzione di buoni per l'acquisto di servizi offerti dalle imprese culturali e creative (*ex* articolo 4); alla disciplina della decadenza dai benefici e dalle agevolazioni nel caso in cui fossero venuti meno i requisiti previsti (articolo 6).

È stata prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, cui viene demandato il compito di disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (articolo 1, comma 3).

È stato disposto che le amministrazioni coinvolte nel perseguimento della finalità di sostegno alle imprese culturali e creative provvedano all'attuazione di tale compito nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

È stato, infine, previsto che sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprima la Commissione di valutazione dei progetti artistici (articolo 6 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2015), composta da 5 esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (S.2942 Governo)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2942, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

considerato che:

– il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

– il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

– sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della «tutela della concorrenza» nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

rilevato in particolare che:

– l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 21,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento

dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);

– la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. *m*), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che, in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (nuovo testo C. 141 Antezza)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale, con la finalità di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato che il provvedimento prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, attraverso lo strumento dell'accordo o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'attuazione della legge (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge, di iniziativa governativa, C. 4652, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

– nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

– in differenti pronunce (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come ««le attività di sostegno degli spettacoli» sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli incorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005);

– la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

valutato favorevolmente il recepimento delle due condizioni formulate nel parere precedentemente espresso, che richiedevano la previa intesa in sede di Conferenza ai fini dell'esercizio delle deleghe e l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative
(S. 2922, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 22 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che:

il disegno di legge in esame è teso a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

le disposizioni del disegno di legge incidono sulle materie «ordinamento civile», «opere dell'ingegno» e «tutela dei beni culturali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *r*) e *s*), Cost.), nonché sulle materie «tutela del lavoro», «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

preso atto che:

l'articolo 1, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;

sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprime la Commissione di valutazione dei progetti artistici, composta da cinque esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 25 ottobre 2017

**COMITATO INFILTRAZIONI NELL'ECONOMIA LEGALE:
MAFIE, IMPRESA E PROFESSIONI**

Il Comitato infiltrazioni nell'economia legale: mafie, impresa e professioni si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG), Diego Buono e del Direttore generale dell'Ente, Maria Luisa Caravita di Toritto.

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG), Diego Buono, il Direttore generale, Maria Luisa Caravita di Toritto, accompagnati dal Vicepresidente della Cassa, Renato Ferrari.

Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*), introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Diego BUONO, *Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG)*, risponde ai quesiti posti, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Buono, il dottor Ferrari e la dottoressa Caravita di Toritto per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,15.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAP, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero *Doc. XVI-bis*, n. 18.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAB, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*), che assumerà il numero *Doc. XVI-bis*, n. 19.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(Relatore on. Pino Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 19 ottobre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e attua le tutele previdenziali e assistenziali in favore degli Psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti in base alla legge n. 56 del 1989 sull'ordinamento della professione di psicologo.

L'ENPAP eroga ai propri iscritti prestazioni previdenziali di vecchiaia e di invalidità oltre ai trattamenti di reversibilità ai superstiti. L'importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, di cui all'art. 1 della legge n. 335 del 1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

Eroga, inoltre, prestazioni assistenziali quali:

- indennità di maternità;
- indennità giornaliera per malattia o infortunio;
- partecipazione alle spese funerarie;
- borse di studio per i figli di iscritti deceduti o inabili;
- contributi in caso di danni causati da calamità naturali;
- contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti;
- polizza collettiva per assistenza sanitaria integrativa (grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi);
- contributo di paternità e genitorialità.

Secondo quanto riportato nel Bilancio Consuntivo 2015 gli iscritti all'ente per il medesimo esercizio sono pari a 51.272 (di cui le donne rappresentano una quota pari all'82%), mentre

il numero totale delle pensioni erogate è di 2.980. Per il 2014 i medesimi valori risultano rispettivamente pari a 49.085 e 2.594.

1.2 Gli organi

Il Consiglio di amministrazione è l'Organo esecutivo ed è composto da 5 consiglieri, fra cui vengono nominati il Presidente e il Vicepresidente dell'ENPAP. Ha tutti i poteri di amministrazione e prende le decisioni necessarie per adeguare costantemente il funzionamento e i servizi alle esigenze degli iscritti e ai cambiamenti sociali e normativi.

Il Consiglio di indirizzo generale è l'Organo assembleare, che rappresenta gli iscritti, e risulta composto da consiglieri eletti in numero di 1 ogni 1000 iscritti (come previsto dalla normativa del decreto legislativo n. 103/96) con un tetto massimo di n. 50 componenti (ai sensi dell'art. 1, comma 98, Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Attualmente i consiglieri sono 44. La funzione del Consiglio di indirizzo generale è di rappresentare le esigenze e le mutevoli condizioni degli iscritti, attraverso indirizzi generali a cui il Consiglio di amministrazione deve ispirare la propria azione amministrativa e di gestione. Inoltre, ogni anno il Consiglio di indirizzo generale analizza e approva i bilanci economici e patrimoniali, sia a preventivo che a consuntivo.

La delibera n. 12 del 2009 del Consiglio di indirizzo generale fissa i seguenti compensi lordi annui, attualmente in vigore:

- al Presidente è corrisposta un'indennità pari a 68.200,00 euro;
- al Vicepresidente è corrisposta un'indennità pari a 30.700,00 euro;
- ai Consiglieri di amministrazione è corrisposta un'indennità pari a 24.600,00 euro;
- al Coordinatore del Consiglio di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 18.500,00 euro;
- al Segretario del Consiglio di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 17.100,00 euro;
- ai Consiglieri di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 15.000,00 euro;
- al Presidente del Collegio Sindacale è corrisposta un'indennità pari a 18.500,00 euro;
- ai Sindaci effettivi è corrisposta un'indennità pari a 15.000,00 euro.

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 l'organico del personale risulta composto da 44 unità (di cui 2 dirigenti, 3 quadri e il restante personale impiegatizio), con un rapporto iscritti/dipendenti pari a circa 1.160 iscritti per ciascun dipendente, e con costo unitario per iscritto pari a circa 52 Euro/anno.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 82,3 milioni di euro, con un incremento di 17,06 milioni rispetto al valore del 2014.

Il valore complessivo delle Attività è 1,1 miliardi di euro di cui la componente più rilevante è costituita dalle Immobilizzazioni finanziarie, pari a 820,5 milioni di euro.

Il valore complessivo delle Passività è 1,02 miliardi di euro di cui la voce di maggiore consistenza è rappresentata dal "Fondo Conto Contributo Soggettivo", pari a 877,3 milioni di euro e che accoglie il valore dei montanti contributivi di pertinenza degli iscritti ancora non titolari di pensione.

Il risultato economico del 2015 risulta pari a 30,7 milioni di euro, di cui 19,5 milioni derivano dal maggiore valore del rendimento degli investimenti dell'ente rispetto al costo della rivalutazione dei montanti contributivi. Per tale quota di eccedenza - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento di previdenza dell'ente - è previsto l'accantonamento al Fondo di Riserva che al 2015 presenta un valore di 51,5 milioni di euro.

2.1 L'entità dei crediti contributivi

Rilevante appare l'ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti, che a chiusura dell'esercizio 2015 presentano un valore pari a 157,06 milioni di euro, che rappresenta il complesso dei crediti vantati dall'Ente nei confronti degli iscritti per contributi dovuti e non ancora versati, per gli anni di contribuzione dal 1996 al 2015, al lordo di un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per contributi pari a 3,9 milioni di euro. Sul fronte dell'accertamento dei crediti verso gli iscritti l'Ente, con delibera del C.d.A. n. 1 del 22 gennaio 2015, ha avviato una procedura di recupero degli indicati crediti nei confronti degli iscritti con più elevata esposizione debitoria, attraverso la previsione della possibilità di poter accedere a piani di rateizzazione dopo il versamento di almeno il 20% del dovuto, mentre per altre posizioni si è ritenuto di procedere con l'attivazione delle azioni di recupero giudiziario¹.

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il valore medio in portafoglio del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 è pari a 880,8 milioni di euro.

La componente più importante è costituita dalle Immobilizzazioni finanziarie il cui valore contabile nello Stato patrimoniale dell'ente è fissato a 820,5 milioni di euro, di cui 308 milioni costituiti da Titoli Obbligazionari (quasi totalmente Titoli di Stato) e 131,7 milioni in Fondi immobiliari. Si evidenzia inoltre l'investimento di 350 milioni di euro destinati alla sottoscrizione di quote del Comparto - riconducibile alla SICAV "Luxembourg Selection

¹ Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato indicato che gli effetti di tale attività di recupero sono maggiormente visibili con riferimento ai dati contabili dell'anno 2016, in cui sono stati complessivamente incassati 8,1 milioni di euro (per contributi, interessi e sanzioni), particolarmente riferiti alle annualità pregresse.

Fund" - specificamente dedicato all'ente e denominato "PSY ENPAP", avviato alla fine del mese di dicembre del 2015 per la gestione della quota del portafoglio azionario e obbligazionario da conferire "in delega" a gestori esterni (come stabilito dall'ente con specifica delibera del C.d.A n. 22 del 2015), e attraverso il quale si è voluto valorizzare - come riportato nel documento di bilancio - l'investimento etico "scegliendo azioni, obbligazioni e altri asset rispettosi della sostenibilità ambientale, dei diritti dei lavoratori, delle comunità interessate e dei produttori".

Il patrimonio immobiliare detenuto dall'ente consta di due immobili - di cui uno ad uso locativo ed uno ad uso strumentale in quanto sede dell'ente - il cui valore complessivo iscritto a bilancio ammonta a 48,6 milioni di euro. Con riferimento all'immobile ad uso locativo ubicato in via della Stamperia a Roma, si evidenzia che il valore contabile di 43,4 milioni di euro - a fronte di un costo storico di acquisto di 55,2 milioni di euro - deriva da una svalutazione considerata "durevole" del valore dell'immobile, sulla base di una apposita perizia di stima effettuata dalla Borsa Immobiliare di Roma nell'aprile 2014².

Nel 2015 il valore dei proventi finanziari e immobiliari iscritto a bilancio ammonta a 18,8 milioni di euro, cui corrisponde un risultato netto complessivo della gestione finanziaria del 2,6% (2,2% nel 2014).

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Con riferimento alla gestione caratteristica, nel 2015 il valore totale dei contributi risulta pari a 115,5 milioni di euro, con un incremento rispetto alla corrispondente voce del 2014 di 9,2 milioni di euro. Il valore delle prestazioni previdenziali erogate è di 6,1 milioni nel 2015 e 4,9 milioni nel 2014.

Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l'Enpap presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Si evidenzia in proposito che in data 9 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato - come da delibera dal CIG del 31 Gennaio 2015 - la riformulazione dell'articolo 14 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza dell'ENPAP, in virtù della quale viene prevista, ogni anno, la possibilità di attribuire al montante di ciascun iscritto un importo aggiuntivo dato dalla differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno ed il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti previsto dalla norma di legge (media quinquennale del PIL).

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, il valore complessivo nel 2015 ammonta a 14,5 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro sono relative a 1.862 domande di indennità di maternità presentate, con un incremento, rispetto al 2014, del 4,25% nel numero delle domande e del 1% nell'importo complessivo.

² Sull'operazione di compravendita dell'immobile di via della Stamperia - avvenuta nel 2011 - è tuttora in corso un procedimento giudiziario penale, in cui l'ENPAP si è costituito parte civile, mentre relativamente al processo davanti alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio - per giudizio di responsabilità contro il precedente Rappresentante Legale dell'ENPAP, nel mese di maggio 2016 è stata emessa nei confronti dell'ex Presidente dell'Ente una sentenza di condanna a risarcire in favore dell'Enpap 11 milioni di euro, più rivalutazione e interessi. L'esecuzione del provvedimento è, allo stato, sospesa in quanto il condannato ha proposto appello.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

Relativamente al bilancio tecnico per il periodo 2015-2064 redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007, le relative risultanze evidenziano per gli anni considerati un saldo previdenziale (totale entrate per contributi – uscite per prestazioni) e totale (totale entrate – totale uscite) positivo, con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio che al termine del periodo di osservazione si attesta ad un valore pari a 9,8 miliardi di euro.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'Enpap è un ente di recente istituzione caratterizzato da un consistente aumento annuale del numero degli iscritti e conseguentemente dei contributi versati; il numero degli iscritti attivi a fine 2015 è di 51.272 con un incremento del 4,45% rispetto al 2014. Tale incremento, tuttavia, è attribuibile a circostanze non ripetibili nei prossimi anni. Inoltre, l'incremento degli iscritti potrebbe non corrispondere ad un analogo aumento della massa contributiva in conseguenza di una prevedibile saturazione del mercato del lavoro relativo alla professione;
- b) il valore del patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 82,3 milioni di euro, con un incremento di 17,06 milioni rispetto al valore del 2014;
- c) circa la formazione di crediti rispetto ai contributi previdenziali dovuti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che a chiusura dell'esercizio 2015 presentano un valore pari a 157,06 milioni di euro. Si evidenzia in ogni caso come, sul fronte della lotta all'evasione contributiva, la Cassa abbia avviato, con delibera del C.d.A. del 22 gennaio 2015, una procedura di recupero – illustrata anche nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 - degli indicati crediti nei confronti degli iscritti con più elevata esposizione debitoria, e la cui efficacia operativa anche per i successivi esercizi contabili dovrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione;
- d) come si rileva dalle risultanze complessive del conto economico, le entrate contributive per tutti gli anni considerati presentano una notevole eccedenza rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, stante la limitata platea dei pensionati beneficiari in ragione del fatto che l'istituzione dell'ordine professionale degli psicologi si è avuta con la legge n. 56 del 1989;
- e) Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l'Enpap presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Per far fronte a tale criticità la recente modifica del Regolamento di previdenza ha previsto la possibilità di attribuire al montante di ciascun iscritto un importo aggiuntivo dato dalla differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno ed il totale degli importi di capitalizzazione attribuiti ai sensi della normativa vigente, come indicato nel punto .3 della presente relazione;

- f) in riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare si evidenzia l'investimento, avviato alla fine del mese di dicembre del 2015, di 350 milioni di euro destinati alla sottoscrizione di quote dello specifico Comparto "PSY ENPAP";
- g) relativamente alle risultanze attuariali, il relativo bilancio tecnico non fa emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(Relatore on. Giuseppe Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 19 ottobre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab) è stato istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (di concerto con il Ministro del tesoro) sono stati approvati lo statuto ed il regolamento dell'ente, adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997. L'ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, nonché dei loro familiari, con l'erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Enpab i biologi che esercitano la libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'albo professionale; l'obbligo di versamento dei contributi è stato esteso anche ai pensionati dell'ente, qualora svolgano attività libero professionale di biologo.

Per le sue funzioni previdenziali, l'ente applica il sistema contributivo a capitalizzazione.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

Secondo i dati riportati nel Bilancio Consuntivo 2015, gli iscritti all'ente sono pari a 13.721 (di cui le donne rappresentano una quota pari al 72%), mentre il numero totale delle pensioni di vecchiaia erogate è di 752. Per il 2014 i medesimi valori risultano rispettivamente pari a 13.009 e 648. Il rapporto tra pensionati e iscritti attivi è di 1/18 nel 2015 e 1/20 nel 2014.

1.2 Gli organi

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di indirizzo generale (C.i.g.), composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti;
- il Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri eletti in concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e la cui carica è incompatibile con quest'ultima;
- il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente;
- il Collegio dei sindaci, composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti.

Per tutti gli organi la durata prevista è di cinque anni. Il rinnovo degli organi elettivi ha avuto luogo nel dicembre 2015 con l'insediamento dei nuovi cinque componenti del Consiglio di amministrazione e dei quattordici componenti del Consiglio di indirizzo generale.

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda corrisposta ai componenti degli organi di amministrazione per il 2014 e 2015:

	2014	2015
Presidente del consiglio di amministrazione	118.278	100.000
Vice presidente del consiglio di amministrazione	46.055	40.000
Componenti del consiglio di amministrazione	19.887	24.000
Coordinatore del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	19.591	25.000
Componenti del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	14.848	18.000
Presidente del collegio sindacale	17.529	23.000
Sindaci effettivi	14.848	18.000
Gettoni di presenza	326	326

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

Si evidenzia che nel 2015 i compensi del Presidente e componente del Consiglio di amministrazione hanno subito una riduzione per effetto di decisione assunta con delibera del C.i.g. dell'11 febbraio 2016.

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 la consistenza del personale è di 21 dipendenti (contando una unità in più rispetto al 2014), e risulta composto da una figura dirigenziale, 6 quadri e restante personale impiegatizio o ausiliario.

L'andamento del costo del lavoro nel triennio 2013-2015 è rappresentato di seguito ed è comprensivo della retribuzione del direttore generale.

	2013	2014	Variaz. %	2015	Variaz. %
Stipendi e salari	684.433	974.068	42,32	1.044.799	7,26
Oneri sociali	209.909	296.115	41,07	318.155	7,44
Accantonamento Tfr	39.150	55.733	42,36	60.682	8,88
Altri oneri (b. pasto, rimborsi spese, ecc.)	29.094	30.135	3,58	30.824	2,29
Totale costo del lavoro	962.586	1.356.051	40,88	1.454.460	7,26
Personale in servizio al 31 dicembre	20	20		21	5,00
Costo del lavoro unitario medio	48.129	67.803	40,88	69.260	2,15

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

In termini comparativi con l'esercizio precedente, il costo del lavoro registra un incremento del 40,88 per cento nel 2014 e del 7,26 per cento nel 2015. La variazione deriva dall'aumento dei costi per stipendi e salari dovuto all'incremento, nel 2015, delle figure professionali di quadro fra il personale dipendente e principalmente dalla retribuzione del direttore generale, dal momento che questi è stato assunto il 1° novembre 2013 con contratto di dirigenza con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013 che ne ha stabilito un compenso annuo di 150.000 euro ed indennità di dirigenza del 10 per cento. L'intero ammontare annuale del costo è stato quindi sostenuto per la prima volta dall'esercizio 2014.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 100,9 milioni di euro, con un incremento del 14,12% rispetto al corrispondente valore del 2014, pari a 88,4 milioni di euro. Le voci che lo compongono sono costituite dal Fondo di riserva (che ai sensi dell'art. 39 del regolamento di previdenza è destinato ad accogliere la differenza fra i rendimenti netti annui derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione applicata per legge ai montanti contributivi individuali), dal Fondo per le spese di amministrazione ed interventi di solidarietà, e dagli apporti derivanti dal Risultato di esercizio.

Il valore complessivo delle Attività è 533,6 milioni di euro, e la componente più importante è costituita dalle Attività finanziarie non immobilizzate, pari a 303,7 milioni di euro (302,1 milioni nel 2014 e 291,8 milioni nel 2013).

Le Disponibilità liquide nel 2015 presentano un valore pari a 133,5 milioni di euro, in forte incremento rispetto ai valori del 2014 e 2013, rispettivamente pari a 99,03 e 67,8 milioni di euro.

Il valore complessivo delle Passività è 432,6 milioni di euro e la componente più importante è costituita dal Fondo per la previdenza, i cui accantonamenti complessivi presentano un valore pari a 394,07 milioni di euro, mentre nel 2014 e 2013 il corrispondente valore risultava rispettivamente pari a 362,1 e 339,6 milioni di euro. Il Fondo di previdenza - alimentato dal gettito della contribuzione soggettiva e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione *ex lege* n. 335/1995 - è destinato a fronteggiare le richieste di restituzione della contribuzione versata, sia nella forma di pensione diretta al beneficiario, sia nel trasferimento del montante per ricongiunzione passiva. Strettamente legato al Fondo per la previdenza è il Fondo pensioni, alimentato dai

montanti individuali all'atto del pensionamento del singolo iscritto e dal quale vengono, pertanto, trasferite e attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche. Conseguentemente all'aumento del numero delle pensioni erogate, la consistenza del fondo ha registrato un incremento nel biennio 2014-2015 di più di 8,9 milioni, passando dai 26,5 milioni del 2013 ai 31,2 milioni del 2014, per giungere ai 35,4 milioni del 2015. Lo stesso fondo è da considerare quale riserva legale ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994. Il risultato del rapporto tra l'ammontare del Fondo Pensioni e l'importo delle pensioni liquidate risulta pari a 13,65, valore che nella relazione sulla gestione al Bilancio consuntivo 2015 viene considerato *"indicatore di un buon equilibrio finanziario: lo stesso rappresenta infatti il grado di sostenibilità delle prestazioni pensionistiche. Ne è conferma il principio di maggior tutela disciplinato dall'art. 18 dello Statuto dell'Ente, secondo cui tale rapporto non deve essere inferiore a cinque"*.

Le risultanze complessive del conto economico dell'ente indicano un utile di esercizio pari a 13,3 milioni di euro, in variazione negativa del 18,67% rispetto al corrispondente valore registrato nel 2014, pari a 16,4 milioni di euro e rinvenibile, secondo quanto riportato nella relazione del Collegio dei sindaci, anche dal minore rendimento degli investimenti posti in essere dall'ente *"per l'accentuarsi della depressione dei mercati finanziari"*.

2.1 L'entità dei crediti contributivi

L'ammontare dei crediti nei confronti degli iscritti a chiusura dell'esercizio 2015 presenta un valore pari a 41,2 milioni di euro³. In riferimento alla indicata posta contabile il Collegio dei sindaci nella relazione al bilancio consuntivo 2015 raccomanda all'Ente di *"proseguire nell'attività di recupero dei crediti contributivi, monitorandone i risultati e ponendo in essere un'attività di sensibilizzazione nei confronti degli iscritti circa l'importanza della contribuzione soggettiva per l'ottenimento di un trattamento pensionistico adeguato"*.

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il valore del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 è 486,8 milioni di euro. Nella tabella che segue è riportata la composizione complessiva del portafoglio dell'ente relativa al triennio 2013-2015.

³ Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato indicato che, come da disposizioni regolamentari, gli iscritti all'Ente versano la contribuzione obbligatoria annuale in quattro rate a scadenza definita (aprile, giugno anno di riferimento, settembre e dicembre anno successivo). Di queste le ultime due rate - che rappresentano il conguaglio dell'anno precedente - sono versate dagli iscritti l'anno successivo all'anno di competenza, essendo legate alla presentazione delle dichiarazioni reddituali. Con riferimento all'anno 2015 i relativi crediti *"seppur non ancora scaduti alla data di approvazione del Bilancio devono essere comunque stimati e contabilizzati nel documento. Per i detti crediti, la cui consistenza è rilevante (circa 25 milioni di euro), non può parlarsi di morosità degli iscritti, non essendo maturata la data di scadenza al momento dell'approvazione del Bilancio consuntivo"*.

	2013			2014			2015		
	Valore a consuntivo	% sul totale	Variaz % annuale	Valore a consuntivo	% sul totale	Variaz % annuale	Valore a consuntivo	% sul totale	Variaz % annuale
LIQUIDITA'	67.840.411	16,98	17,21	99.081.453	22,36	45,98	133.533.117	27,43	34,84
Titoli di Stato e sovranazionali	139.216.859	34,85	50,18	167.545.268	37,83	20,35	128.401.858	26,38	-23,36
Obbligazioni	61.381.402	15,37	-7,52	40.352.864	9,11	-34,26	41.796.133	8,59	3,58
O.i.c.r. money market (governativi)	-			18.464.822	4,17		48.480.780	9,96	162,56
O.i.c.r. obbligazionari	39.676.313	9,93	-26,89	25.068.383	5,66	-36,82	17.943.951	3,69	-28,42
O.i.c.r. bilanciati/flessibili	23.413.783	5,86	71,01	23.361.292	5,27	-0,22	25.251.030	5,19	8,09
O.i.c.r. azionari/market neutral	22.953.427	5,75	57,58	23.926.911	5,40	4,24	26.649.775	5,47	11,38
Certificates e Etf	1.561.103	0,39	-71,07	2.293.608	0,52	46,92	14.243.517	2,93	521,01
Azioni	3.661.065	0,92	2,03	1.171.227	0,26	-68,01	984.533	0,20	-15,94
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZ.	291.863.952	73,06	9,65	302.184.375	68,22	3,54	303.751.577	62,40	0,52
Obbligazioni immobilizzate	26.000.000	6,51	0,00	20.000.000	4,52	-23,08	20.000.000	4,11	0,00
Fondi immobiliari	13.777.335	3,45	27,94	13.716.021	3,10	-0,45	16.461.443	3,38	20,02
Fondi infrastrutturali	-			8.000.000	1,81		13.064.261	2,68	63,30
TOTALE IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	39.777.335	9,96	0,03	41.716.021	9,42	4,87	49.525.704	10,17	18,72
TOTALE GENERALE PORTAFOGLIO	399.481.698	100,00	8,40	442.931.849	100,00	10,88	486.810.398	100,00	9,91

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

Dal prospetto si evince che la quota relativa ai Titoli di Stato e sovranazionali nel 2015 continua ad incidere in modo consistente sul totale (26,38 per cento), nonostante la diminuzione di valore registrata nel precedente esercizio (-26,36 per cento) cui corrisponde un incremento quasi della stessa grandezza della liquidità a fine esercizio, la cui consistenza percentuale infatti, come già rilevato in precedenza, passa da 22,36% del 2014 a 27,43% nel 2015.

Il saldo fra proventi ed oneri finanziari nel 2015 ammonta a 15,8 milioni (-19,48% rispetto al valore registrato nel 2014, pari a 19,6 milioni), che al netto degli oneri tributari e delle spese bancarie, risulta pari ad 11,5 milioni di euro (12,8 milioni nel 2014). Si ricorda che il relativo importo - al netto della cifra utilizzata per la rivalutazione dei montanti contributivi annualmente operata a norma dell'art.1, comma 9, della Legge 335/95 e che per il 2015 risulta pari a 1,8 milioni di euro - trova destinazione come accantonamento al fondo di riserva, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Il rendimento annuo netto derivante dal patrimonio investito è del 2,67% nel 2015 e 3,01% nel 2014. L'ente detiene direttamente un unico immobile di proprietà, destinato integralmente a sede strumentale e in quanto tale non produttore di reddito.

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Con riferimento alla gestione caratteristica, nel 2015 il valore totale dei contributi soggettivi risulta pari a 31,9 milioni di euro (26,6 milioni nel 2014), mentre il valore complessivo delle prestazioni pensionistiche (comprensive di quelle indirette, di invalidità e ai superstiti) è di 2,6 milioni di euro (2,2 milioni nel 2014).

Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l'Enpab presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Si evidenzia in proposito che l'importo medio delle pensioni a fine 2015 presenta un valore di 2.725 euro; pur registrandosi un aumento rispetto al passato (2.653 nel 2014 e 2.494 nel 2013), lo stesso si mantiene su livelli oggettivamente bassi.

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, stante l'elevata percentuale della quota femminile tra la platea di iscritti, particolare rilevanza assume la corresponsione della indennità di maternità, per il cui finanziamento è previsto a carico di ciascun iscritto il versamento annuale di uno specifico contributo, il cui relativo ammontare è stato fissato in circa 103 euro per l'anno 2014 ed in 113 euro per l'anno 2015.

L'ammontare dei contributi di maternità incassati risulta di 2,2 milioni di euro nel 2015 e 2,00 milioni nel 2014. Nel 2015 sono state erogate 331 indennità di maternità (319 nel 2014) a cui corrisponde una spesa complessiva di 1,9 milioni di euro (1,7 milioni nel 2014) per una indennità media di 5.924 euro (5.601 nel 2014). Si evidenzia che il saldo di esercizio tra contributi di maternità incassati e relative prestazioni erogate trova destinazione come accantonamento ad uno specifico "Fondo indennità di maternità", il quale nell'esercizio 2014 presenta un valore pari a zero, a seguito dei ripianamenti finalizzati alla correzione di saldi negativi precedenti, mentre nell'esercizio 2015, il saldo fra contributi e prestazioni ha consentito un valore finale per il fondo pari a 22.301 euro⁴.

L'ammontare delle altre prestazioni assistenziali è di 1,3 milioni nel 2015 e 795mila nel 2014, di cui la quota più rilevante (pari a 718mila euro nel 2015 e 628mila nel 2014) è rappresentata dall'assistenza sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, attraverso l'adesione dell'ente all'Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) che ha stipulato con una compagnia assicuratrice, scelta tramite bando europeo, una polizza per la relativa copertura, attivata dall'Enpab in favore dei propri iscritti già dal 2008.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

Relativamente al bilancio tecnico al 31 dicembre 2014 riferito al cinquantennio 2015-2064 - redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 ed adottato con delibera del consiglio di indirizzo generale n. 22 del 22 dicembre 2015 - le relative risultanze non fanno emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064, sia con riferimento al valore del saldo previdenziale che di quello del patrimonio, che alla fine del periodo considerato raggiunge - sulla base delle ipotesi di calcolo assunte - il valore di 5,1 miliardi di euro.

4 Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato precisato che l'obiettivo contabile del Fondo per le indennità di maternità - come da disposizioni regolamentari - deve essere quello di chiudere annualmente in pareggio "al fine di contenere al massimo l'onere contributivo a carico degli iscritti e dello Stato".

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a)* l'Enpab sperimenta ancora una fase iniziale della propria gestione previdenziale ed assistenziale - essendo stato istituito con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro - caratterizzata da una costante accumulazione di patrimonio e dal progressivo incremento del numero degli iscritti, cui non corrisponde tuttavia un altrettanto significativo livello di prestazioni erogate, anche se stimate in aumento nel medio periodo;
- b)* i dati relativi all'andamento della gestione economica e patrimoniale presentano un andamento positivo, rilevandosi per il 2015 un valore dell'utile di esercizio pari a 13,3 milioni di euro, mentre il patrimonio netto ammonta a 100,9 milioni di euro, con un incremento del 14,12% rispetto al corrispondente valore del 2014;
- c)* rilevante appare la consistenza delle disponibilità liquide detenute dall'ente, che nel 2015 presentano un valore pari a 133,5 milioni di euro, a fronte di un valore del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 di 486,8 milioni di euro. Con riferimento a ciò si evidenzia che, in occasione della audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi il 19 ottobre 2017, è stata formulata la previsione di procedere ad una riduzione delle somme detenute sotto forma di liquidità;
- d)* la gestione previdenziale registra negli anni di osservazione un incremento degli iscritti raggiungendo nel 2015 un totale di 13.721 soggetti, oltre ad un incremento delle prestazioni pensionistiche e dell'importo delle pensioni medie, che a fine 2015 si attesta a 2.725 euro;
- e)* come si rileva dalle risultanze della gestione caratteristica, le entrate contributive per tutti gli anni considerati presentano una notevole eccedenza rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, stante un favorevole rapporto tra pensionati e iscritti attivi che risulta essere di 1/18 nel 2015 e 1/20 nel 2014;
- f)* con riferimento alle prestazioni assistenziali, si evidenzia l'importanza della gestione economico-finanziaria del "Fondo Indennità di maternità", considerata l'elevata percentuale della quota femminile tra la platea di iscritti, che nel 2015 risulta pari al 72%;
- h)* l'analisi di lungo periodo, contenuta nel bilancio tecnico per il periodo 2015-2064, mostra una gestione previdenziale in condizioni di equilibrio economico, con previsioni di saldi di bilancio positivi e un incremento del valore del patrimonio, che alla fine del periodo considerato raggiunge - sulla base delle ipotesi di calcolo assunte - il valore di 5,1 miliardi di euro.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 25 ottobre 2017

**Plenaria
332^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta ed altresì che sia attivata la trasmissione diretta della stessa sulla *web tv*.

Audizione del dottor Antonino Cappelleri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Cappelleri – accompagnato dai sostituti procuratori dottor Gianni Pipeschi e dottor Luigi Salvadori – svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor CAPPELLERI e il dottor PIPESCHI svolgono un intervento introduttivo sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Pongono domande agli auditi il senatore GIROTTO (*M5S*), i deputati CAPEZZONE (*Misto-DI*), TABACCI (*DeS-CD*) e PAGLIA (*SI-SEL-POS*), il senatore DEL BARBA (*PD*), i deputati DAL MORO (*PD*), VILLAROSA (*M5S*), VAZIO (*PD*), BRUNETTA (*FI-PdL*), MELONI (*FdI-AN*) e ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*), e, infine, il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*).

I dottori CAPPELLERI, PIPESCHI e SALVADORI rispondono ai quesiti posti.

Il dottor CAPPELLERI consegna agli atti della Commissione alcuni documenti in forma cartacea ed altri su supporto elettronico, precisando che il regime di pubblicità degli stessi è libero.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 14,30 è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 25 ottobre 2017

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza della Presidente
Francesca PUGLISI

Intervengono il professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, accompagnato dalla dottoressa Paola Del Vecchio, assistente del Presidente, dalla dottoressa Francesca Scandriglio, psicologa, dal magistrato Giuseppe Magno e dal dottor Diego De Priore, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13 comma 4, del Regolamento interno, e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sul canale *web* del Senato e sul canale audio di TgParlamento.

L'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla commissione non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro

La PRESIDENTE introduce l'intervento del professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro.

Il professor CAFFO svolge una relazione illustrando le modalità di risposta dell'Associazione in relazione alle richieste di aiuto dei minori e della famiglia, nonché in merito ai più efficaci metodi che possono essere adottati per l'ascolto dei minori stessi anche nei casi di violenza domestica.

La seduta, sospesa alle ore 13,34 è ripresa alle ore 13,36.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA, ANITORI, D'ADDA, PADUA e FAVERO.

Dopo che il professor CAFFO ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, il dottor MAGNO svolge una relazione, illustrando le modalità in cui si manifesta la violenza domestica e gli eventuali effetti sui minori, anche in relazione alle decisioni in materia di affidamento dei minori stessi.

La PRESIDENTE ringrazia gli interventi e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 13,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente
Francesca PUGLISI

Orario: dalle ore 18,30 alle ore 18,55

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

